

CASO 3/2009

CAMPIONATO MOBY ROMA D'INVERNO 2008-2009

ITA 12762 c/ Comitato di regata

Reg. 63.3(b) del Regolamento di Regata ISAF – Il Comitato per le proteste può procedere in assenza di una parte, fatta salva la possibilità di riaprire l'udienza qualora l'assenza sia giustificata da motivi inevitabili.

Definizione di “regola” del Regolamento di Regata ISAF – Nella definizione di “regola” rientrano le regole di classe, ivi comprese le norme di un sistema di compensi o di rating cui la barca sia assoggettata (nella specie sistema IRC).

Reg. 64.1(a) del Regolamento di Regata ISAF – La penalizzazione per l'infrazione ad una regola è di norma la squalifica, salvo che non sia prevista una sanzione diversa.

Reg. 2 del Regolamento di Regata ISAF, reg. 69 del Regolamento di Regata ISAF – Nel caso in cui l'infrazione ad una regola sia volontaria, il comportamento del responsabile può essere considerato come violazione dei principi riconosciuti di sportività e correttezza ovvero come grave violazione d'una regola.

Reg. 71.2 del Regolamento di Regata ISAF, reg. F5 Appendice del Regolamento di Regata ISAF – Se i fatti accertati in primo grado non sono sufficienti, l'esame del caso va rinviato al Comitato per le proteste per l'accertamento di fatti ulteriori.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 12762, denominata Asteria, inviato a mezzo posta elettronica e fax il 14/2/2009 (protocollato il 16/2/2009), contro la decisione della Giuria del Campionato Moby Roma d'Inverno 2008-2009 - Trofeo “Paolo Venanzan-geli”, emessa il 1°/2/2009, con la quale la barca appellante è stata squalificata dalla 5^a prova della manifestazione, disputata lo stesso giorno, in accoglimento della protesta presentata dal Comitato di regata per infrazione alla regola 78 del RRS, su rapporto dello stazzatore, a causa della mancanza sull'albero della banda di stazza relativa alla misura “P”.

L'appellante contesta la suddetta decisione in quanto:

- il protestato, attuale appellante, non sarebbe stato informato della protesta né della

relativa udienza;

- la mancanza del segno di stazza non modificherebbe il *rating* dell'imbarcazione, né determinerebbe per essa alcun vantaggio, per cui non vi sarebbe violazione della regola 78 del RRS, concernente la conformità alle regole di classe; il protestato, attuale appellante, avrebbe mantenuto l'imbarcazione conforme al certificato presentato per l'iscrizione al Campionato, in particolare per quanto riguarda la misurazione della P, relativa all'unica randa in dotazione ed utilizzata nella regata;
- la penalizzazione inflitta sarebbe iniqua poiché il protestato non avrebbe commesso alcuna negligenza, né avrebbe tratto alcun vantaggio per sé, né avrebbe arrecato alcun pregiudizio agli altri concorrenti.

Il Presidente della Giuria ha presentato le proprie osservazioni.

In merito al primo motivo, si osserva che, in base al punto 19.6 delle Istruzioni di regata, gli avvisi e le convocazioni in udienza per le proteste del Comitato di regata sono effettuati mediante tempestiva pubblicazione di appositi comunicati all'albo ufficiale della manifestazione. Orbene, dalla documentazione prodotta, risulta che l'informazione prescritta dalla regola 61.1(b) è stata pubblicata all'albo alle ore 14,10 (con comunicato n. 34, entro il termine per la presentazione delle proteste avente scadenza alle ore 14.24, come da comunicato n. 33), e che successivamente alle ore 14,44 è stato pubblicato (con comunicato n. 35) l'avviso di convocazione dell'udienza fissata alle ore 15.30. Ne consegue che l'udienza ha avuto luogo regolarmente in base alla regola 63.3(b), che consente al Comitato per le proteste di procedere in assenza di una parte, fatta salva la possibilità di riaprire l'udienza qualora l'assenza sia giustificata da motivi inevitabili, che nella specie non risultano.

In ordine al terzo motivo, si premette che, secondo le Definizioni contenute nel Regolamento di regata, tra le "regole" rientrano le regole di classe, ivi comprese le norme di un sistema di compensi o di *rating* cui la barca sia assoggettata. Sennonché, in base alla regola 64.1(a) RRS, la penalizzazione per l'infrazione ad una regola è di norma la squalifica, a meno che non sia prevista una sanzione diversa. Nella specie non risultano, allo stato, gli estremi per l'applicazione delle regole 20.3 e 20.4 IRC, né le Istruzioni di regata contemplano penalizzazioni alternative in materia. Pertanto, in via generale, l'applicazione della squalifica prescinde dal vantaggio ottenuto dalla barca che ha infranto la regola o dal pregiudizio eventualmente derivato per gli altri concorrenti. Né il carattere involontario dell'infrazione può costituire un'attenuante o

tanto meno un'esimente, laddove va semmai sottolineato che, qualora un'infrazione fosse ritenuta volontaria, il comportamento del responsabile sarebbe suscettibile di valutazione come violazione dei principi riconosciuti di sportività e correttezza per gli effetti della regola 2 del RRS, ovvero come grave violazione d'una regola per gli effetti della regola 69 del RRS.

Per quanto riguarda il secondo motivo, è da rilevare che nell'Appendice 1 - Definizioni di stazza del Regolamento IRC, si prevede come va effettuata la misurazione nel caso di mancanza della banda di stazza relativa alla P (elevazione della randa sull'albero). Se ne deve dedurre che, nel caso di applicazione del sistema IRC, la mancanza della banda non comporti automaticamente una infrazione, ma piuttosto dà luogo ad una diversa misurazione della P. Orbene, la squalifica impugnata è stata inflitta per la mera mancanza della banda di stazza, senza effettuare alcuna misurazione di controllo della P registrata sul certificato dell'imbarcazione protestata. Resta quindi da stabilire se in concreto la P della barca appellante corrisponda alla misurazione prescritta.

Pertanto, poiché i fatti accertati in primo grado non sono sufficienti, la decisione di primo grado va annullata con rinvio al Comitato per le proteste, in applicazione della reg. 71.2 e della reg. F5 del RRS, per l'accertamento di fatti ulteriori, e cioè per la misurazione della P con l'ausilio di uno stazzatore designato dal Gruppo di Lavoro Stazze. A tale scopo si dispone:

- la trasmissione della presente decisione al Gruppo di lavoro stazze per gli adempimenti previsti dal punto C.3.8 delle Norme generali FIV sull'attività sportiva nazionale e del conforme punto 3.7.6 della Normativa FIV sugli Ufficiali di regata;
- la convocazione da parte del Comitato per le proteste di una nuova udienza per decidere sui nuovi fatti che saranno accertati.

Per questi motivi

la Giuria d'appello, in parziale accoglimento dell'appello in esame, annulla la decisione impugnata e rinvia il caso al Comitato per le proteste per i nuovi accertamenti e la conseguente decisione.

Così deciso in Genova l'8 maggio 2009

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale